



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N.122 del 13 Novembre 2015

Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 02.10.2015 n. 91

Nomina del Presidente del Co.Re.Com.4

DECRETO 05.10.2015 n. 92

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Teramo, per il Settore Pesca, Dr. Corrado Peroni, dimissionario, con il Sig. Vincenzo Staffilano.6

DECRETO 08.10.2015 n. 93

Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila.7

DECRETO 09.10.2015 n. 94

Nomina Componenti del Comitato "Premio Internazionale Ignazio Silone".8

DECRETO 20.10.2015 n. 96

D.G.R. n° 77 del 3.02.15 e ss. mm. e ii. Nomina del Responsabile dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica, sede di L'Aquila Dott.ssa Irene CIABINI.9

DECRETO 20.10.2015 n. 97

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.10

DECRETO 26.10.2015 n. 98

L.R. n°23 del 22 settembre 2015 -Intervento n. 232/88, legge 64/86: "Autoporto Adriatico" - 1° lotto - Modifica destinazione originaria e trasferimento in proprietà.20

DECRETO 27.10.2015 n. 99

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Dogliola (CH) a favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A" elenco n. 2".21

DECRETO 03.11.2015 n. 100

L.R. 3 aprile 1995 n. 27-Cessazione rapporto di lavoro a tempo determinato del Dott. Fabrizio Paolini Coordinatore della Struttura di supporto politico-amministrativo al Presidente.26

DECRETO 03.11. 2015 n. 101

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Torrebruna (CH) a favore della ditta indicata nell'Allegato "A" elenco n. 3".26

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 02.10.2015 n. 91

Nomina del Presidente del Co.Re.Com.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 24 agosto 2001 n. 45, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com)";

RICHIAMATO l'art. 3 della succitata normativa regionale che regola la composizione del suddetto Comitato;

VISTO il comma 1 del citato art. 3, che stabilisce che il suddetto Comitato è composto "dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici";

VISTO il precedente decreto n. 80 del 27 luglio 2009 con cui è stato nominato il sig. Filippo Lucci quale Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com;

VISTO l'art. 3 comma 2 della citata L.R. 45/2001, che prevede che il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com. venga nominato dal Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 4 della L.R. 45/2001;

VISTO l'atto di intesa sottoscritto in data 28 settembre 2015, con il Presidente del Consiglio Regionale, ai sensi del richiamato art. 3 comma

2 della L.R. 45/2001, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

PRESO ATTO che il nominativo concordato risulta essere quello del sig. Filippo Lucci del quale sono state accertati i requisiti e le professionalità richieste dal richiamato art. 3 comma 1 della L.R.45/2001;

DATO ATTO che il sig. Filippo Lucci ha ricoperto la carica di Presidente del Co.Re.Com. per una sola volta quindi può essere nominato ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 45/2001;

DATO ATTO che il Direttore Generale della Regione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. **di nominare** il sig. Filippo Lucci, nato a Atri (TE) il 5 gennaio 1979 e residente a Teramo, via A. Battistelli n. 18/20, Presidente regionale per le Comunicazioni Co.Re.Com
2. **di notificare** il presente atto di nomina al sig. Filippo Lucci
3. **di inviare** copia del presente decreto al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4 della L.R. 45/2001;
4. **di pubblicare** copia del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue allegato



L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 12,30, in l'Aquila, si sono incontrati il Presidente della Giunta regionale Dott. Luciano D'Alfonso e il Presidente del Consiglio regionale arch. Giuseppe Di Pangrazio allo scopo di procedere alla individuazione del Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM., secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/08/2001 n. 45.

I due Presidenti, sulla base degli elementi e delle caratteristiche specificatamente indicate dall'articolo 3, comma 1 della richiamata legge regionale,

ESAMINATO il curriculum del sig. Filippo Lucci, nato a Atri (TE) il 5 gennaio 1979 e residente a Teramo, via A. Battistelli n. 18/20;

CONCORDANO che il medesimo possiede la professionalità, l'esperienza e le attitudini per il conferimento dell'incarico di Presidente del CO.RE.COM.

Il Presidente del Consiglio Regionale
Giuseppe Di Pangrazio

Il Presidente della Giunta Regionale
Luciano D'Alfonso



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Documento conforme all'originale.
Composto da n. 7 fogli
e n. 1 facciate.
L'Aquila, il 02.10.2015

DECRETO 05.10.2015 n. 92

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Teramo, per il Settore Pesca, Dr. Corrado Peroni, dimissionario, con il Sig. Vincenzo Staffilano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto n.25 del 10/03/2015, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato i nuovi componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

RILEVATO che con il DPGR n. 25/2015, soprarichiamato, è stato nominato il Dr. Corrado Peroni quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, in rappresentanza del Settore Pesca;

VISTA la nota in data 19/5/2015, trasmessa a mezzo P.E.C. il 13/7/2015 ed acquisita in pari data al Prot.n. RA 184311, con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Teramo ha comunicato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Camerale rassegnate dal Dr. Corrado Peroni;

VISTA la nota in data 17/07/2015, trasmessa a mezzo P.E.C. ed acquisita al prot. n. RA 208996 del 10/08/2015, con la quale il Presidente dell'Organizzazione Federpesca, ha designato il Sig. Vincenzo Staffilano, nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 12/01/1948 ed ivi residente in Contrada Colle Imperatore n. 42, in rappresentanza del Settore Pesca, presso il Consiglio della Camera di Commercio di Teramo, in sostituzione del Dr. Corrado Peroni, dimissionario;

ACCERTATO che il Sig. Vincenzo Staffilano è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della Legge 580/93 e s.m.i. come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal Sig. Vincenzo Staffilano;

RITENUTO, conseguentemente di procedere alla nomina del Sig. Vincenzo Staffilano quale componente del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo, per il 1[Settore Agricoltura], in sostituzione del Dr. Corrado Peroni, dimissionario;

DATO ATTO che l'Ufficio Collegamento con Enti Locali C.C.I.A.A ed Associazioni dei Consumatori, ha provveduto all'esame della documentazione presentata e che la medesima, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso;

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità del presente atto, espresso dal Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università con la firma in calce;

DECRETA

1. **di prendere atto** della designazione del Sig. Vincenzo Staffilano per la nomina a componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, inviata dall'Organizzazione Federpesca, per il Settore Pesca;
2. **di nominare**, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, per il Settore Pesca, il Sig. Vincenzo Staffilano, nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 12/01/1948, ed ivi residente in Contrada Colle Imperatore n. 42, in sostituzione del Sig. Corrado Peroni, dimissionario;
3. **di dare mandato** al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente decreto al nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Camera di Commercio di Teramo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 08.10.2015 n. 93

Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, recante "Norme sul Diritto agli Studi Universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della sopra richiamata L.R. n. 91/1994, come novellato dalla L.R. 29 dicembre 2014, n. 48, che disciplina la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda D.S.U.,

CONSTATATO che per effetto della L.R. 12.8.2005, n. 27, "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila è decaduto;

VISTO il Decreto n. 53 in data 16.07.2015 del Presidente del Consiglio Regionale, con il quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione nelle persone di: MARGUTTI Giuseppe e D'ALFONSO Geraldine, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 8.4.2013, n. 39 e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

VISTO il Decreto n. 54 in data 21.07.2015 del Presidente del Consiglio Regionale, con il quale è stato nominato quale Presidente dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila il Sig. BEOMONTE ZOBEL Pierluigi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal medesimo in merito all'assenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 8.4.2013, n. 39 e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

VISTA la nota dell'Università degli Studi di L'Aquila, in data 16/09/2015, prot. n. 30876

pervenuta in data 17/09/2015 ed acquisita al prot. n. RA235384/DPG010, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti dei docenti e degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, rispettivamente nelle persone di: TODISCO Maria Teresa e GRASSO Michele;

VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 8.4.2013, n. 39 e all'assenza delle cause ostative, previste dalla leggi vigenti;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 7, della L.R. 6.12.1994, n. 91, di dover procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università e dal Dirigente del Servizio Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente atto;

DECRETA

- il Consiglio** di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è nominato nella seguente composizione:
 - BEOMONTE ZOBEL Pierluigi nato Foggia 18.02.1961 Presidente
 - MARGUTTI Giuseppe nato Avezzano (AQ) 14.03.1975 Rapp. Regione
 - D'ALFONSO Geraldine nata Creteil (EE) il 3.02.1982 Rapp. Regione
 - TODISCO Maria Teresa nata L'Aquila il 25.06.1954 Rapp. Docenti
 - GRASSO Michele nato Benevento il 19.03.1992 Rapp. Studenti
- il suddetto** Consiglio di Amministrazione, ai sensi della L.R. 6.12.1994, n. 91, art. 7, co. 2, ha una durata pari a quella della Legislatura.
- i predetti** componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, entro il 30 marzo, la sussistenza o la non

sussistenza delle condizioni, di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5bis, comma 1, della L.R. n. 4/2009, anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all'Ente regionale presso cui ricoprono il proprio incarico.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 09.10.2015 n. 94

Nomina Componenti del Comitato "Premio Internazionale Ignazio Silone".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 2 maggio 1995 n. 94 recante "Premio internazionale Ignazio Silone", modificata dalla L.R. 29 agosto 2000, n. 105, che all'art. 3 prevede l'istituzione di un Comitato per l'elaborazione e la realizzazione di un programma annuale nell'ambito delle iniziative di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge;

RICHIAMATO il Decreto n. 107 del 23/10/2009 con il quale è stato istituito il Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone" e designati quali componenti i Consiglieri Antonio Del Corvo, Walter Di Bastiano, Lucrezio Paolini e Giuseppe Tagliente, oltre il prof. Ferdinando Di Orio, rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università Abruzzesi, il Sindaco del Comune di Pescara o suo delegato e il Presidente del Centro Studi "Ignazio Silone" o suo delegato;

RICHIAMATI i precedenti Decreti:

- n. 10 del 07/02/2011 con il quale è stato nominato quale componente del Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone" il Consigliere Giuseppe Tagliente in sostituzione dell'ex Consigliere regionale Antonio Del Corvo;
- n. 50 del 06/06/2012 con il quale è stato nominato quale componente del Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone" il Sindaco di Pescara, avv. Maurizio Di Nicola, in sostituzione dell'ex Sindaco avv. Maurizio Radichetti e dell'ex Presidente del Centro Studi

"Ignazio Silone" Senatore Enzo Lombardi;

- n. 68 del 05/11/2013 con il quale è stata nominata quale componente del Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone" la Rettrice Prof.ssa Paola Inverardi dell'Università degli Studi dell'Aquila in sostituzione dell'ex rettore prof. Ferdinando Di Orio;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 1 della L.R. n. 27 del 12 agosto 2005 i citati Componenti Consiglieri Regionali sono decaduti con l'insediamento del nuovo Consiglio Regionale e che pertanto si rende necessario procedere alla designazione dei nuovi membri del Comitato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 17 del 26/02/2015 con il quale vengono designati in seno al Comitato "Premio Internazionale Ignazio Silone" i Consiglieri Maurizio DI NICOLA, Mario MAZZOCCA, Emilio IAMPIERI;

VISTA la nota prot. 5051 del 27/07/2015 con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Pescara (AQ), sig. Stefano Iulianella, comunica di svolgere altresì le funzioni di Presidente del Centro Studi "Ignazio Silone" di Pescara;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento a norma della L.R. n. 77/99;

DECRETA

- **di nominare** quali componenti del Comitato "Premio Internazionale Ignazio Silone" i seguenti rappresentanti istituzionali:
 - Presidente della Giunta Regionale o Assessore alla Promozione Culturale o suo delegato;
 - Maurizio DI NICOLA Consigliere Regionale;
 - Mario MAZZOCCA Consigliere Regionale;
 - Emilio IAMPIERI Consigliere Regionale;
 - Stefano IULIANELLA nella duplice veste di Sindaco pro-tempore del

Comune di Pescara e di Presidente del Centro Sudi Ignazio Silone con sede in Pescara;

- Magnifico Rettore Paola INVERARDI, rappresentante nominata dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università Abruzzesi;
- **di stabilire** che le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate alla Dott.ssa Teresa BARONE Responsabile dell'Ufficio Agenzia Avezzano (AQ).
- **di trasmettere** copia del presente Decreto al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura che provvederà a notificare l'atto ai diretti interessati.
- **il presente** Decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 20.10.2015 n. 96

D.G.R. n° 77 del 3.02.15 e ss. mm. e ii. Nomina del Responsabile dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica, sede di L'Aquila Dott.ssa Irene CIABINI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con estratto del verbale in data 11.06.2014, l'Ufficio Centrale Regionale ha proclamato eletto il dott. Luciano D'ALFONSO, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTE:

- la D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione";
- la successiva D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione";
- la D.G.R. n° 77 del 3.02.2015 recante "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante:

"Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"", con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'"Ufficio fiduciario di assistenza specialistica" con sede in L'Aquila all'interno della Struttura di Segreteria del Presidente;

- la D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 recante "Parziale modifica ed integrazioni alla D.G.R. n° 77 del 3.2.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare";
- la nota prot. n° 254647/SQ del 9.10.2015 con la quale il Presidente della Giunta Regionale dott. Luciano D'ALFONSO, a seguito del comando presso la Corte dei Conti della dott.ssa Carla LOMARCO, titolare dell'Ufficio Fiduciario di Assistenza Specialistica, con sede in L'Aquila, incardinato nella Segreteria Particolare del medesimo Presidente, chiede che la Responsabilità di tale Ufficio venga attribuita alla dott.ssa Irene CIABINI, dipendente regionale, già in servizio presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente la Giunta Regionale, giusta nota prot. n° RA 332060/DD23 del 12.12.2014;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento alla dott.ssa Irene CIABINI della responsabilità dell'Ufficio fiduciario di assistenza specialistica con sede in L'Aquila in applicazione della citata D.G.R. n° 351 del 7.05.2015;

VISTO l'all. "A", tabella 2, alla richiamata D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 che fissa in € 14.000,00 il limite massimo annuo dell'emolumento unico attribuibile al personale avente la Responsabilità di Ufficio, da corrispondere con le modalità stabilite nella medesima tabella;

CONSIDERATO che l'all. "A", all'art. 7, comma 1° alla predetta D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 che testualmente cita "I Responsabili delle unità organizzative semplici denominate "Uffici" sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, ove nominato;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa:

1. **di attribuire**, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 alla dott.ssa Irene CIABINI, cat. C, l'incarico di Responsabile dell' "Ufficio fiduciario di Assistenza specialistica" con sede in L'Aquila;
2. **di stabilire** che il presente atto decorre dalla data di comunicazione dello stesso da parte del Servizio Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
3. **di precisare** che l'incarico di responsabilità del predetto Ufficio è conferito a tempo determinato per la durata del mandato del Presidente la Giunta Regionale, dott. Luciano D'ALFONSO, e decade, comunque, contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente la Giunta che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore;
4. **di dare atto** che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova copertura sul cap. 11215 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale".

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 20.10.2015 n. 97

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto

costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 09-03-2015, regolarizzata il 30-04-2015 ed acquisita al protocollo regionale il 05-05-2015 del Presidente e legale rappresentante della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27 - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO il "Verbale di Trasformazione di IPAB in Fondazione di Diritto Privato ai sensi degli articoli 16 e seguenti del Dlvo 04 maggio 2001, n. 207" del 16-12-2013 (Rep. N. 17233; Racc. n. 7107) nonché copia dell'Allegato M) Statuto - a rogito Notaio Biancamaria Rulli in Chieti, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto della Fondazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27 - ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 20-05-2015 e 06-10-2015;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 06-10-2015 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27 - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità della Fondazione, quali la "progettazione e la gestione di servizi finalizzati alla realizzazione del benessere a favore di giovani in situazioni di disagio sociale" e "attività finalizzate a soddisfare i bisogni a carattere socio-assistenziale della comunità, con riferimento non solo al mondo degli adolescenti e dei giovani ma anche con attenzione alle problematiche inerenti la terza età";

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27 - e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della "Fondazione San Luigi Gonzaga" Onlus - con sede in Chieti - corso Marrucino n. 27;
- **di iscrivere** la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso


Segue Allegato

*Allegato n°
n. 707 del 13/11/2015*

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"SAN LUIGI GONZAGA" Onlus**

Premessa

La Fondazione "San Luigi Gonzaga" Onlus, trae le sue origini e si pone in continuazione dell'Istituto "San Luigi Gonzaga", istituito per testamento De Horetis del 26.07.1906, registrato a Chieti il 10.11.1920 al n.530 mod. 12 Vol. 117, eretto Ente Morale con R.D. 06.12.1923, con statuto approvato contestualmente e successivamente modificato all'art.14 con R.D. del 07.03.1940.



TITOLO I - Denominazione e scopi

Art. 1

A seguito della Legge Regionale 24 giugno 2011 n. 17 ed ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3, 4, e dell'art. 4, comma 1, è costituita la Fondazione "San Luigi Gonzaga", Organizzazione non lucrativa di solidarietà sociale (Onlus) con sede legale a Chieti, in corso Marrucino n. 27.

Può istituire sedi amministrative od operative nell'ambito del territorio regionale ove ciò sia funzionale rispetto al perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".



Art. 2

La Fondazione ha durata illimitata e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di realizzare e gestire servizi integrativi residenziali, semiresidenziali e diurni aperti ai minori, di ambo i sessi, anche stranieri, in condizioni di disagio economico, familiare ed ambientale ed accolti, di regola, con provvedimenti delle autorità competenti.

*San. Yeman Casaró + [signature]
[signature] [signature] [signature] [signature]*

La Fondazione, altresì, si propone la progettazione e la gestione di servizi finalizzati alla realizzazione del benessere a favore di giovani in situazioni di disagio sociale.

La Fondazione, inoltre, rivolge la propria attenzione a sviluppare attività finalizzate a soddisfare i bisogni a carattere socio-assistenziale della comunità, con riferimento non solo al mondo degli adolescenti e dei giovani ma anche con attenzione alle problematiche inerenti la terza età.

Art. 3

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, pone in essere ogni attività utile ed opportuna.

In particolare:

- a. progetta, promuove e gestisce direttamente o indirettamente i servizi integrativi residenziali, semiresidenziali, diurni per minori e per famiglie con minori, con valenza di innovazione e sperimentazione;
- b. promuove e gestisce servizi di sostegno alle famiglie multi problematiche;
- c. progetta, promuove e gestisce opere per le categorie sociali svantaggiate;
- d. potrà cooperare, nel contesto delle iniziative pubbliche o private, con associazioni, istituzioni e quanti operino con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazioni.

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dei beni mobili ed immobili;
- b) dalle sopravvenienze attive che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da acquisti, donazioni mobiliari ed immobiliari, obbligazioni, legati ed erogazioni di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla corretta conservazione e manutenzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 4, commi b,e della L.R. 17/11..

Art. 5

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi utilizzando:

- a. le rendite provenienti dal patrimonio
- b. le rette pagate dagli Enti Pubblici o da privati in relazione all'accoglienza dei minori o da prestazioni di servizi
- c. le entrate derivanti da convenzioni, contratti o accordi stipulati con Enti Pubblici e privati per la gestione dei servizi previsti dallo Statuto
- d. eventuali finanziamenti pubblici
- e. i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, conformi al suo spirito e alle sue finalità
- f. lasciti o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



TITOLO III - Organi e Amministrazione

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore unico dei conti.

TITOLO IV - Il Presidente

Art. 7

Il Presidente della Fondazione può essere l'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Chieti - Vasto o altra persona da lui espressamente nominata.

San. Yanni Curcio + [signature]
Luca Colaninno [signature]
[signature] [signature]

Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed esercita le funzioni di seguito indicate:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno
- ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione
- esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta per singoli affari
- assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere tempestiva comunicazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
- predisporre annualmente la relazione morale sull'attività dell'Ente, che sottopone al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio ovvero ancora dal Consigliere più anziano.

In caso di rinuncia di questi ad un componente eletto dal Cda.

TITOLO V - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto nel rispetto di quanto enunciato nelle tavole di fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, a seguito di convocazione del Presidente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e potranno essere riconfermati, senza interruzione, più di una volta.

Tutte le cariche sono gratuite.

E' consentito il solo rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'Ufficio.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri.

Esso è convocato dal Presidente, ovvero, in assenza o in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione, con invito scritto, firmato dal Presidente o suo delegato, contenente data, ora, sede della riunione nonché ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Detto invito deve essere consegnato tramite raccomandata A.R., fax o posta elettronica, ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta ordinaria, ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni straordinarie.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quando il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario con funzione verbalizzante.

Esso può essere nominato in seno al Consiglio stesso ovvero può essere nominato un Segretario esterno al Consiglio, anche retribuito.

La carica di Segretario è incompatibile con cariche pubbliche di qualsiasi natura, con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la carica di Segretario in base a motivazione verificabile.

L'insediamento del nuovo Consiglio avviene subito dopo la nomina da parte dell'Organo Statutario dei quattro componenti oltre al Presidente.

Il Consiglio così composto è legalmente costituito e può assumere tutti gli atti di cui al successivo art.8.

In ogni caso il vecchio Consiglio resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.



Handwritten signature extending from the stamp area down the page.

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'Sara...', 'Roberto...', and 'Maurizio...'.

Il Consiglio decade automaticamente in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti e resta in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per un tempo non superiore a trenta giorni.

In caso di singole dimissioni che non comportano la decadenza del Consiglio, si provvede al rinnovo come da statuto. I nuovi amministratori nominati restano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque ritenga utile al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 11

Al fine di assicurare formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza nelle decisioni, valgono i seguenti principi di incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

- a) membro del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale, delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo;
- b) dipendenti in servizio nella Fondazione o in altre Fondazioni.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed in particolare delibera:

- eventuali cause di incompatibilità;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli atti contabili e di programmazione;
- gli atti di disposizione del patrimonio e la contrazione dei mutui;
- l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- delibera incrementi del patrimonio e reinvestimenti in altri valori mobiliari;
- delibera su accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti e sulla costituzione di Società;
- la stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative;
- i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;
- l'approvazione e modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
- conferisce deleghe al Presidente nelle materie a lui non riservate dallo Statuto, nonché deleghe ai Consiglieri per determinate materie e affari;

- nomina il Revisore unico dei conti e ne stabilisce il compenso;
 - sulla determinazione delle rette per i servizi prestati e per quanto di sua competenza;
 - sulla decadenza dei Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio;
 - sulla nomina del Segretario e sulla sua retribuzione qualora esterno al Consiglio;
 - sull'affidamento della Tesoreria.
- ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente oltre che dal presente statuto.

Art. 13

Decadono dalla carica di Consigliere:

- coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti e che non godano per qualsiasi causa la piena capacità civile e perdano il requisito di onorabilità;
 - coloro che abbiano provocato danni alla fondazione;
 - i consiglieri che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre adunanze consecutive;
 - coloro rispetto ai quali siano sopravvenute situazioni di incompatibilità.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza computare nel numero il Consigliere da escludere, ed ha effetto immediato.



TITOLO VI - Revisore unico dei conti

Art. 14

Il Revisore unico iscritto regolarmente all'albo dei Revisori, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.

Le sue funzioni sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII - Amministrazione e norme generali

Art. 15

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente deve essere predisposto con la relazione morale del Presidente e con la relazione del Revisore unico dei Conti per l'approvazione del Consiglio.

Altre forme di contabilità (economico-patrimoniale e per centri di costo) possono essere stabilite dal Regolamento di Contabilità, sostituendo o integrando la contabilità finanziaria già in atto.

Art. 16

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe ed affini, preferibilmente proposta dalla Arcidiocesi di Chieti-Vasto o a fine di pubblica utilità o, favore della Azienda Pubblica di Servizi alle Persone territorialmente competente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 17

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni o delle altre norme vigenti in materia o/o che saranno emanate successivamente.

Inoltre per le disposizioni attuative del presente Statuto può essere predisposto un Regolamento di Amministrazione.

1/5 Fato
Roberto Vincenzo
Luca Franco
Luca Cipolletti
Enrico ...
Luca ...

[Signature]

DECRETO 26.10.2015 n. 98

L.R. n°23 del 22 settembre 2015 -Intervento n. 232/88, legge 64/86: "Autoporto Adriatico" - 1° lotto - Modifica destinazione originaria e trasferimento in proprietà.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 23 del 22 settembre 2015 recante "Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto, modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche";

VISTO in particolare l'articolo 1 nel quale è disposto che:

1. Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato "Autoporto di Castellalto" sono destinate all'insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) e successive modificazioni, all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione delle proprie funzioni istituzionali.
2. E' fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti simili.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale, entro il termine massimo di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente articolo.

VISTA la legge regionale n. 3 dell'8.01.1993 e s.m.i. recante "Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione" che all'art 1 comma 1, dispone che:

Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di

collaudo approvati secondo la normativa vigente;

RILEVATO che

- l'opera denominata "Autoporto di Castellalto" è stata realizzata dal Consorzio Nucleo Industriale di Teramo in virtù di Concessione del 18.5.89, n. 3519, approvata con Deliberazione del 20.07.1989, n. 4446, con la quale la Giunta regionale ha assentito al predetto Consorzio la realizzazione dell'intervento in oggetto, progetto n. 232/88, finanziato nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86;
- che l'intervento suddetto è stato positivamente collaudato in data 19.09.1997 ed il rapporto di concessione è stato chiuso con deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2000, n. 1356, con l'erogazione dell'importo a saldo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 9 febbraio 2015 con si è disposto di:

1. trasferire in proprietà alla Regione Abruzzo con sede in L'Aquila, la porzione del progetto n. 232/88 denominato "Autoporto Adriatico - 1° lotto" finanziato nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 5 particelle n. 710, 711;
2. trasferire in proprietà all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) la porzione del progetto n. 232/88 denominato "Autoporto Adriatico - 1° lotto" finanziato nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 4 particelle n. 1347, 1349, 1351, 1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746, 747;

DATO ATTO che la porzione del complesso distinta in catasto al foglio 4 particelle n. 1347, 1349, 1351, 1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746, 747 è stata trasferita con il richiamato DPGR n. 17/2015 e che, in attuazione della legge regionale n. 23 del 22 settembre 2015 e

ad integrazione del trasferimento già disposto con il richiamato DPGR, deve procedersi al trasferimento della restante porzione del complesso distinta in Catasto al foglio 5 particelle n. 710, 711;

RITENUTO pertanto di trasferire in proprietà all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) la porzione del complesso denominato "Autoporto Adriatico - 1° lotto" finanziato nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 5 particelle n. 710, 711;

DATO ATTO che, ai sensi della legge regionale 23/2015, l'intero complesso immobiliare denominato "Autoporto di Castellalto" è trasferito all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) con il vincolo di destinazione ad attività produttive e con divieto di realizzare centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti simili;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità e legittimità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di trasferire** in proprietà all'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP), in virtù della L.R. n. 23 del 22 settembre 2015 e ad integrazione del trasferimento già disposto con DPGR 17/2015, l'ulteriore porzione del complesso di cui al progetto n. 232/88 denominato "Autoporto Adriatico - 1° lotto", finanziato nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno della L. 64/86, riportata in catasto al foglio 5 particelle n. 710 e n. 711;
3. **di dare atto** che il trasferimento dei beni in argomento è effettuato ai sensi della L.r. n.3/93 e s.m.i., nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi oneri, pesi e pertinenze, come risultante dagli atti di collaudo approvati;
4. **di dare atto** che, ai sensi della legge regionale 23/2015, tutte le aree ed opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato "Autoporto di Castellalto" sono trasferite con il vincolo di destinazione ad attività produttive e con divieto di realizzare centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti simili;
5. **di precisare** che il vincolo di destinazione di cui sopra è disciplinato dalle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 bis della L.r. n.3/93 e s.m.i.;
6. **di dare atto**, altresì, che il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e la volturazione catastale dei beni oggetto del trasferimento, cui provvederà l'ARAP a propria cura e spese nei termini di legge;
7. **di autorizzare** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 27.10.2015 n. 99

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Dogliola (CH) a favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A" elenco n. 2".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/82/Usi Civici del 13/10/2015 il Dirigente del Affari

Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Torrebruna (CH);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Torrebruna, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015;

DATO ATTO il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1. **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Torrebruna (CH) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 formato da una facciata;
2. **è fatto obbligo** al Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;

3. **il Comune** è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4. **è fatto obbligo** al Comune a reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
5. **la validità** ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. **al Comune** è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.
7. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,

come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

Ufficio Usi Civili

ELENCO N. 2

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Carone annuo 3%	10 annuità progressiva	Totale da pagare	Eventuale anticipazione del canone somma da pagare
				Foglio	Superficie					
1	GABRIELE GIUSEPPINA E GIANNINA VIA P.A. VALIGNANI, 125 - CHIETI	18/03/1897 E 01/02/1898 A DOGLIOLA	DOGLIOLA TOTALE	6	9,89,23 9,89,23	1.190,40 1.190,40	35,71 35,71	357,12 357,12	392,81 392,81	1.190,40 1.190,40
2	CARRUSO FILOMENA CRISTINA VIA MAZZINI, 38 - DOGLIOLA (CH) STAMPONE FILOMENA VIA RINASCITA, 38 - DOGLIOLA (CH); STAMPONE MARIANGELA VIA DELLA FONTANA, 38 - DOGLIOLA (CH)	18/12/1898 A DOGLIOLA; 24/10/1903 A DOGLIOLA; 13/09/1971 A DOGLIOLA	DOGLIOLA TOTALE	9	0,00,00 0,15,30 0,17,10 0,04,30 0,05,00 0,37,80 1,00,20	9,90 182,80 295,20 51,30 60,00 863,90 1.202,40	0,29 5,47 6,16 1,55 1,80 20,91 38,07	2,69 54,72 61,69 15,43 18,05 205,09 390,73	3,17 60,19 67,72 17,03 30,85 218,99 358,79	9,00 182,80 205,20 51,00 85,00 683,90 1.202,40
3	GIAMICO-ELLE UMBERTO CORBO CAVOUR, 41 - DOGLIOLA (CH)	18/08/1838 A DOGLIOLA	DOGLIOLA	3	1,05,00	1.209,00	38,05	300,88	418,97	1.209,00
4	D'ALDAMO CONCETTA LUC. STAZIONE, 9/C - SAN SALVO (CH)	08/12/1863 A DOGLIOLA	DOGLIOLA TOTALE	3 20.503,05 2	0,89,60 0,00 0,89,60	1.076,30 0,00 1.076,30	32,26 0,00 32,26	322,96 0,00 322,96	314,82 0,00 314,82	1.076,30 0,00 1.076,30
5	FRIORE DALISA VIA CREMAY DE LA BRETONNIERE, 131 - YRIAT (FRANCIA)	19/11/1954 A MAFALDA	DOGLIOLA	3	96	140,00	4,20	46,00	46,00	150,00
			TOTALE	286	0,01,50	361,20	11,48	114,48	113,98	361,00
			TOTALE	297	0,17,00	304,00	6,12	61,20	67,32	209,00

DECRETO 03.11.2015 n. 100

L.R. 3 aprile 1995 n. 27-Cessazione rapporto di lavoro a tempo determinato del Dott. Fabrizio Paolini Coordinatore della Struttura di supporto politico-amministrativo al Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- **di prendere atto** della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del Dott. Fabrizio PAOLINI a decorrere dal 01.08.2015;
- **di disporre** la notifica, a cura del competente Servizio, del presente decreto all'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, all'Ufficio Trattamento Stipendiale, Quiescenza e Previdenza, all'Ufficio Stato Giuridico, Economico e all'Ufficio Sviluppo Organizzativo e Incarichi Dirigenziali;
- **di pubblicare**, per estratto, sul BURAT il presente decreto.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 03.11. 2015 n. 101

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel comune di Torrebruna (CH) a favore della ditta indicata nell'Allegato "A" elenco n. 3".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/82/Usi Civici del

13/10/2015 il Dirigente del Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Torrebruna (CH);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Torrebruna, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015;

DATO ATTO il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1. **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Torrebruna (CH) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 formato da una facciata;
2. **è fatto obbligo** al Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 09/07/2015 nonché di accordare

- contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
3. **il Comune** è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
 4. **è fatto obbligo** al Comune a reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
 5. **la validità** ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
 6. **al Comune** è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.
 7. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCAE
EX SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 3

N. ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e luogo di nascita	Comune	Dati catastali			Valore del fondo senza migliare	Canone annuo 3%	10 annuità progressive	Totale da pagare	Anticagione del canone somma da pagare
				Foglio	Particelle	Superficie					
1	MOSCA ANGELO SORRINO VIA DEL GIARDINO, 9 - TORREBRUNA (CH)	08/03/1933 A TORREBRUNA	TORREBRUNA	22	422	1,27,10	1,398,10	41,94	419,43	461,37	1,308,10
					433	0,71,10	232,10	6,98	69,83	70,80	232,10
					503	0,02,20	24,50	0,73	7,28	7,50	24,20
			TOTALE			1,00,40	1,654,50	49,65	496,53	545,86	1,054,40

PESCARA L. 03/07/2015

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dell. Pianta di Ciruita

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
ex Servizio Demanio e Forestale
La presidenza della giunta è di
competenza esclusiva del presidente
all'assegnazione del fondo agrario
Stipulato il 20/11/2015
Pescara, 4
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it